

II RUP NELLA PRATICA OPERATIVA E NELLA GIURISPRUDENZA (II PARTE)

A domanda Risponde Stefano USAI

22 APRILE 2021 dalle ore 16.00 alle 17.00

Quesiti

UN APPALTO DI LAVORI, DI IMPORTO INFERIORE AD € 150.000, VIENE AGGIUDICATO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA L. 120/2020 - **AFFIDAMENTO DIRETTO - PREVIA RICHIESTA E VALUTAZIONE DI 3 PREVENTIVI/OFFERTE**; È AMMESSO IL RICONOSCIMENTO DELL'INCENTIVO?

R) Gli incentivi per funzioni tecniche sono dovuti anche nel caso dell'affidamento diretto "mediato" dal confronto, per lavori, tra preventivi e/o dalla consultazione – per servizi e forniture - tra più operatori economici nell'ipotesi di cui alla lettera b), comma 2, dell'articolo 36 del Codice.

E' questo il parere espresso dalla **Corte dei Conti, sez. reg. Emilia Romagna, con la delibera n. 33/2020.**

Quesiti

- LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA PUÒ NOMINARE UN RUP O È SOLO COMPETENZA DIRETTA DEL SINDACO?
- QUALORA FOSSE IMPOSSIBILE GESTIRE ATTIVITÀ PERCHÉ IL RUP È TROPPO OBERATO PER GRAVE CARENZA MEZZI/RISORSE COSA FARE? QUALI SOLUZIONI PER NON INCORRERE IN POSSIBILI OMISSIONI E SANZIONI?
- IL RUOLO DEL RUP PUÒ COINCIDERE CON IL RUOLO DEL PRESIDENTE DI COMMISSIONE DI GARA?
- IN MERITO ALLE LINEE GUIDA ANAC N.3, QUANDO SI PARLA DEI REQUISITI DEL RUP, COSA SI INTENDE ESATTAMENTE PER "ESPERIENZA NELLE ATTIVITÀ DI PROGRAMMAZIONE, PROGETTAZIONE, AFFIDAMENTO O ESECUZIONE DI APPALTI E CONCESSIONI DI LAVORI", IN PARTICOLARE RIGUARDO AD UNA ESPERIENZA DI LAVORO AUTONOMO ESCLUSIVAMENTE NELL'AMBITO DI PRIVATI? PUÒ UN ISTRUTTORE TECNICO DIRETTIVO D1 CON LAUREA **E ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE, CARENTE PERÒ DEL REQUISITO ESPERIENZIALE RIVESTIRE IL RUOLO DI RUP? IN QUALI MODALITÀ?**

**FRA GLI INCARICHI
VIETATI DALL'ART.35 BIS
D.LGS. 165 /2001 A CHI HA
UNA CONDANNA PER I
DELITTI DI CONTRO LA
PA, DEBBANO
RICOMPrendersi
ANCHE QUELLO DI RUP,
DI DIRETTORE LAVORI,
DI DEC?**

Art. 35-bis. Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici - 1.
Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale:

- a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;
- b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;**
- c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi,** per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

.....

Quesiti

• QUANDO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO NON NOMINA FORMALMENTE IL RUP CON PROPRIO ATTO, PER CIASCUN PROCEDIMENTO, IL RUP SI IDENTIFICA AUTOMATICAMENTE CON IL MEDESIMO RESPONSABILE (LEGGE N. 241/1990)? PARLO DI RUP IN GENERALE E NON SOLO NELLE PROCEDURE DI GARA.

• DEVO PREDISPORRE UNA GARA D'APPALTO PER L'ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE SIPROIMI (ACCOGLIENZA). SONO ANCHE RESP. SERVIZI SOCIALI. POSSO ESSERE IL RUP DI QUESTO PROCEDIMENTO? MI STO AVVALENDO DI UN SUPPORTO DA PARTE DI UNA SOCIETÀ SPECIALIZZATA CHE HO INDIVIDUATO TRAMITE MEPA CON TRATTATIVA DIRETTA (IMPORTO 10.000 EURO L'ANNO PER 3 ANNI). POTRÒ PRENDERE GLI INCENTIVI TECNICI?

• NELL'AMBITO DI UNA GARA CENTRALIZZATA IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO SVOLGE LE FUNZIONI DI RUP. EMERGE LA NECESSITÀ DI NOMINARE **IL DEC PER LA PARTE RELATIVA ALL'IMPEGNO DI SPESA DELL'UFFICIO DI APPARTENENZA, È FATTIBILE? L'INCENTIVO TECNICO SPETTANTE COME SI CONFIGURA ATTESO CHE IL RUP NON HA PREVISTO IN SEDE DI IMPEGNO NULLA IN MERITO?**

Quesiti

• **IL RUP È RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELLA L. 241/90?** DEVONO COINCIDERE QUESTE 2 FIGURE?

• IN UNA AMMINISTRAZIONE SI PROCEDE ALL'INDIVIDUAZIONE **DEI RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO CHE NON COINCIDONO CON I RUP** RELATIVAMENTE A SERVIZI SOGGETTI ALLA DISCIPLINA DEGLI APPALTI PUBBLICI (PROGRAMMAZIONE- AFFIDAMENTO, ESECUZIONE). E' CORRETTA QUESTA PROCEDURA? SE IL RUP È RESPONSABILE UNICO PER TUTTE LE FASI (PROGRAMMAZIONE/AFFIDAMENTO/ESECUZIONE) NON DEVE ESSERE ESSO STESSO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO? (**Corte Costituzionale 166/2019**)

Il RUP e
l'affidamento
diretto

- (almeno) tre “aspetti” /gradini della motivazione
- - sulla procedura?
- - sulla scelta dell'affidatario?
- - **la deroga alla rotazione?**

La procedura

- Tar Sardegna, Cagliari, sez. II, sent. n. 75/2021 - Il giudice segnala che la specifica disciplina configura un micro intervento autosufficiente <<che non necessita di stringenti formalità e sulla quale i principi generali non determinano particolari limiti>>.
- Al verificarsi delle circostanze che la norma prevede, <<dunque, si è in presenza di una ipotesi specifica di affidamento diretto, diversa ed aggiuntiva rispetto alle ipotesi di procedura negoziata "diretta" prevista dall'art. 63 del Codice dei contratti pubblici, che impone, invece, una specifica e dettagliata motivazione e l'assegnazione in modo perfettamente adesivo alle ipotesi predefinite dal legislatore>>
- Se ricorrono i presupposti – importo inferiore ai 75mila euro per beni/servizi . <<l'Amministrazione non ha l'obbligo di motivazione con riguardo alla ricorrenza di condizioni di urgenza o necessità>>.

Motivazione e scelta dell'affidatario

Sull'affidamento – ed in questo si sostanzia l'importante indicazione istruttoria per i RUP - **vi è <<solo l'obbligo, sancito dall'art. 32 del codice di esporre le ragioni della scelta del contraente>>. Si tratta di un obbligo generale – che costituisce passaggio indefettibile per ogni azione amministrativa – e, nel caso di specie, <<non determina che l'affidamento diretto si tramuti in una procedura competitiva>>.**

<<una procedura più che trasparente: un normale ordine di acquisto (ODA) sul MEPA ritenendo di ricorrere, del tutto legittimamente, all'affidamento diretto data l'esiguità dell'importo, ben al di sotto della soglia massima consentita (servizi di importo inferiore a 75.000 €)>>.

Il ragionamento, condivisibile, deve indurre a concludere quindi che la motivazione sulla scelta dell'affidatario **possa anche sostanzarsi nella corrispondenza/adequatezza della prestazione rispetto ai desiderata della stazione appaltante.** Fermo restando, naturalmente, la congruità del prezzo ed il rispetto della rotazione.

La rotazione

Il giudice coglie l'occasione anche per soffermarsi sulla questione della rotazione – prima censura del ricorrente stante, a suo dire, **la contiguità delle prestazioni rispetto al pregresso affidamento** -, sottolineando che il presupposto applicativo, nel caso di aggiudicazione al pregresso affidatario, è che vi sia realmente una omogeneità <<del servizio posto a gara rispetto a quello svolto dal soggetto nei cui confronti opera l'inibizione (Cons. Stato, Sez. V, 5 marzo 2019, n. 1524)>>).

Nel caso di specie questo dato era del tutto assente salvo, prosegue la sentenza, voler ritenere che la condizione di pregresso affidatario porti, **questo soggetto, a <<scontare una sorta di inibizione, una causa di esclusione da nuovi affidamenti, ogni qualvolta ci si trovi di fronte a servizi in qualche modo attinenti al precedente>>**.

La rotazione

- Il RUP, quindi, deve sempre avere un approccio improntato alla **massima ragionevolezza** evitando <<procedure estremamente macchinose anche quando è possibile operare utilizzando forme semplificate>>.
- In definitiva, occorre anche evitare di applicare la rotazione **se non nei limiti in cui ciò risulti effettivamente imposto dalla successione delle prestazioni che si devono porre, per applicare l'alternanza, in continuità.**

LG 4

- Continuità di prestazioni
- *Si applica il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti, con riferimento **all'affidamento immediatamente precedente a quello di cui si tratti**, nei casi in cui i due affidamenti, quello precedente e quello attuale, abbiano ad oggetto una **commessa rientrante nello stesso settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero ancora nello stesso settore di servizi**. Il principio di rotazione comporta, di norma, il divieto di invito a procedure dirette all'assegnazione di un appalto, nei confronti del contraente uscente e dell'operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento.*

LG 4

- Procedura aperta
- Procedura aperta con sorteggio
- Fasce di valore
- Affidamento diretto al soggetto precedentemente invitato?
- Motivazione a "monte" mai postuma o a "valle"

Il RUP e l'utilizzo della proroga del contratto

11. La durata del contratto può essere modificata **esclusivamente** per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga **è limitata** al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

Tar Bolzano, con sentenza n. 43/2021

- In sentenza si rammenta che *“in ogni caso, la proroga prevista dall’art. 106, comma 11 del Codice, limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente, non troverebbe comunque applicazione nel caso specifico, in quanto ammessa solo “se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga”, presupposto pacificamente non sussistente nel caso di specie”.*

Tar Bolzano, con sentenza n. 43/2021

- Per effetto di quanto, *“la proroga quindi è teorizzabile, ancorandola al principio di continuità dell’azione amministrativa (art. 97 Cost.) nei soli, limitati ed eccezionali, casi in cui (per ragioni obiettivamente non dipendenti dall’Amministrazione) vi sia l’effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento di un nuovo contraente”* (nello stesso senso anche TAR Campania, Napoli, Sez. V, 18 aprile 2020, n. 1392 e Consiglio di Stato, Sez. V, 11 maggio 2009, n. 2882).

Tar Bolzano, con sentenza n. 43/2021

l'utilizzo della proroga tecnica, come detto, **esige un corretto schema a monte** ovvero la previsione nella legge di gara in modo che chi partecipa alla competizione è ben a conoscenza degli eventuali sviluppi del contratto;

in secondo luogo agire con la proroga, strumentalizzandola, e quindi **mantenendo lo stesso CIG**, è una ulteriore violazione ma soprattutto con la proroga si tende a "nascondere" (nel senso di privare di trasparenza) l'azione pubblica con ulteriori conseguenze negative.

Nel caso dell'affidamento diretto invece, pur in presenza di urgenza non oggettiva ma divenuta tale per esigenze di assicurare il servizio, il RUP agisce in modo consapevole con assunzione di responsabilità, rendendo trasparente (e quindi sindacabile) il proprio agire con adozione di un nuovo CIG e quindi in modo trasparente.

La procedura

- Non è una procedura di aggiudicazione
- Verifica tecnica
- Proposta tecnica
- Stipula "atto" aggiuntivo (stesso CIG)
- Determina di impegno di spesa

Il RUP ed il rinnovo del contratto

- **Non è una procedura di aggiudicazione**
- Programmazione
- Clausola che disciplina l'esperimento
- Relazione tecnica
- Nuovo cig
- Stipula dell'atto aggiuntivo
- Determina di impegno di spesa

Il RUP e la ripetizione del servizio

- E' una procedura di aggiudicazione (art. 63, comma 5)
- Le condizioni legittimanti
- Nuovo CIG
- Programmazione (clausola che disciplina)
- Possibile prenotazione
- Stipula nuovo contratto
- Determina di impegno di spesa

Tar Lazio, Roma, sez. I- bis n. 14190/2020

- Aspetto che il ricorrente contesta oltre ad affermare che per non procedere con la ripetizione la stazione appaltante deve comportarsi secondo buona fede, giungendo quasi a mettere in dubbio la facoltatività della fattispecie.

Tar Lazio,
Roma, sez. I-
bis n.
14190/2020

- L'adeguatezza del progetto
- Valutazione del RUP
- Se tale adeguatezza tecnica non viene "certificata" non si può procedere

**Tar Lazio,
Roma, sez. I-
bis n.
14190/2020**

“la ripetizione esige che la replica delle prestazioni avvenga sulla base del necessario progetto di gestione/organizzazione del servizio aggiudicato con la prima gara”; pertanto “essa presuppone l'esistenza di un progetto di massima, oggetto di un precedente contratto aggiudicato secondo una procedura aperta o ristretta, al solo scopo di delineare e rendere trasparenti le caratteristiche dei servizi che possano definirsi analoghi a quelli già affidati all'operatore economico aggiudicatario del contratto iniziale dalla medesima stazione appaltante. Il progetto base consiste, quindi, in uno strumento di raffronto utile a circoscrivere la riedizione del rapporto di appalto (Cons. Stato, sez. IV, 27 gennaio 2014, n. 355)”.

Potere istruttorio e potere decisorio del RUP

- Potere istruttorio ammette la possibilità di delegare segmenti del procedimento amministrativo contrattuale
- Differenza rispetto al RP 241/90
- La nomina dei responsabili di "fase"

I responsabili di fase..

- Il numero: importante assicurare il momento di sintesi, la responsabilità rimane sul RUP dell'epilogo dei segmenti/sub-procedimenti
- L'ufficio di supporto: struttura organizzativa
- Il team: situazione "mobile"
- Il supporto al RUP: esternalizzazione servizio
- Le consulenze

La Corte Costituzionale

- Corte Costituzionale, con la sentenza n. 166/2019, ha chiaramente esplicitato i responsabili di fase sono responsabili di procedimento che trovano il momento di sintesi nella figura dell'unico RUP (visto che la figura non può essere sdoppiata) con la conseguenza, quindi, che attribuita la responsabilità dei segmenti procedurali, questi opereranno come responsabili ex lege 241/90 senza alcuna potere "esterno" ma potranno agire solamente a livello propositivo per il RUP che coinciderà, ovviamente, con il dirigente responsabile dell'appalto.

Segmenti/fasi del procedimento

- L'indagine di mercato
- L'avviso pubblico
- La fase di ammissione: regolarità formale
- Il soccorso istruttorio specificativo
- Il soccorso istruttorio integrativo
- La verifica sulla potenziale anomalia
- I rapporti con la commissione di gara

RUP e seggio di gara

- Il RUP normalmente presiede il seggio di gara
- La proposta di ammissione ed esclusione
- I poteri decisorii

Soccorso
istruttorio

- Soccorso istruttorio
specificativo
- Soccorso istruttorio
integrativo
- Distinguere tra sub-
procedimento e decisione
finale

La verifica dell'anomalia Tar Campania, sez.I, sent. n. 697/2021

- Rapporti tra commissione di gara (si trattava di appalto da aggiudicarsi con il multicriterio) e il RUP.
- I due ambiti di operatività, in realtà, sono distinti acquisendo **il RUP un compito di supervisione e coordinamento dei lavori della commissione di gara** (per questo è bene che non faccia parte del collegio). Il giudice ricorda che la commissione ha la funzione di valutare tecnicamente la proposta, al RUP compete la verifica sull'anomalia.

Tar Campania, sez.I, sent. n. 697/2021

La scelta di come strutturare il sub-procedimento, proprio perché responsabile delle risultanze/decisione finale, non può che competere allo stesso RUP, secondo una discrezionalità tecnica (che non può subire una *deminutio* neppure da parte del responsabile del servizio se non in presenza di oggettive motivazioni, nel senso che il dirigente/responsabile del servizio non può estromettere il responsabile unico dal proprio compito arbitrariamente).

Nell'ambito di questa discrezionalità tecnica, spetta al RUP (e non certo alla stazione appaltante) decidere se avvalersi, ed in che misura, della commissione di gara, di altra commissione *ad hoc*, degli uffici della stazione appaltante (evidentemente nel caso in cui siano presenti delle professionalità adeguate allo scopo) e/o – quale estrema misura – valutare anche la possibilità di acquisire un apporto esterno.

La conclusione

- Il giudice, in modo chiaro, evidenzia che non esiste alcun obbligo di coinvolgere la commissione di gara nel sub-procedimento.
- La decisione sul coinvolgimento (o meno), e nelle linee guida n. 3, non a caso, si ricorda che la commissione ha solo **una funzione di supporto in relazione a detta verifica**, è rimessa al RUP.

**la sentenza n.
2315/2021,
della terza
sezione del
Consiglio di
Stato**

**La consulenza esterna (per la
verifica dell'anomalia)**

- la decisione se avvalersi o meno del supporto esterno è rimessa alla discrezionalità tecnica del RUP che, in siffatta ipotesi, dovrà anche corredare la determina di prenotazione di impegno di spesa e affidamento di chiare ed adeguate motivazioni (es. acclarare l'inesistenza di professionalità interne e nella stessa commissione di gara) a pena di potenziali responsabilità erariali.

Anche in questo caso, emerge chiaramente dalla sentenza, il RUP può disporre, si potrebbe dire, del procedimento amministrativo in parola ma non può delegare la decisione finale.

Tar Puglia, Bari ,sez. II, n. 335/2021

*una cosa è il giudizio finale (valutazione) sull'anomalia dell'offerta, che spetta(va) effettivamente alla stazione appaltante e, per essa, al responsabile del procedimento, com'è effettivamente avvenuto, e altra cosa è il procedimento di verifica dell'anomalia (che può snodarsi attraverso una serie articolata di fasi, comprensive anche di apprezzamenti e valutazioni tecniche in senso stretto, in relazione alle quali il responsabile del procedimento può procedere alla nomina di una commissione tecnica ovvero può avvalersi di tecnici interni o esterni all'amministrazione), **dando vita ad una fase istruttoria finalizzata alla formulazione del giudizio finale, con la conseguenza che può ritenersi sufficiente, ai fini della legittimità della valutazione di anomalia dell'offerta, che la stessa sia adottata dal responsabile del procedimento (Cons. St., sez. III, 30 agosto 2018, n. 5088).***

La motivazione sulla consulenza (Tar Bari 335/2021)

Invero risulta che la nomina è avvenuta per l'assenza di risorse umane interne dotate di adeguata competenza tecnica.

- Vero è che tale circostanza risulta **in maniera sfumata** dalle premesse della delibera di conferimento dell'incarico (...); ma è altresì vero che, a fronte della richiesta di ausilio su uno specifico aspetto, il costo della manodopera, la decisione di rivolgersi ad un consulente, che è sia commercialista sia consulente del lavoro e che era già noto per aver svolto un precedente incarico sul medesimo tema (...), non abbisogna di una motivazione specifica e robusta che si tradurrebbe in un inutile aggravio procedimentale.

Tar Bari 335/2021

- Né la parte ricorrente offre un principio di prova circa la sussistenza in altri soggetti di una competenza specifica in materia di costo del lavoro.
- Rileva, infine, il Collegio che la consulenza richiesta non è qualificabile **come "legale"**, riguardando il costo del lavoro, è di valore inferiore a 5.500 euro e, quindi, può essere oggetto di affidamento diretto.

Art. 95/c.12

- **12. Le stazioni appaltanti possono decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. Tale facoltà è indicata espressamente nel bando di gara o nella lettera di invito.**

sentenza n.
1455, del 17
febbraio 2021,
la terza
sezione del
Consiglio di
Stato

La decisione di non aggiudicare per eccessiva onerosità, a condizione che risulti adeguatamente motivata, prescinde dal fatto che l'offerta sia, o meno, anomala.

• Nel caso trattato, la stazione appaltante ha verificato, attraverso una specifica indagine di mercato, che il prezzo di aggiudicazione della gara "era superiore alle migliori quotazioni rivenienti da aggiudicazioni effettuate in ambito nazionale".

• A questo punto, il RUP si determinava a richiedere le giustificazioni all'offerente che non risultavano adeguata a giustificare il sovrapprezzo procedendo, pertanto, ad applicare la "clausola di salvaguardia inserita nella legge di gara" fondata sull'articolo 95, comma 12

Non convenienza e anomalia

- Nel ricorso, il dogliante invocava il mancato rispetto dell'art. 97 del Codice in tema di verifica dell'anomalia dell'offerta.
- Il potere di non aggiudicare la gara, si legge in sentenza, risulta subordinato "unicamente alla valutazione di non convenienza economica, che nel caso di specie appare essere stata conseguente ad adeguata ricognizione, ed esplicitata in idonea motivazione, nei termini sopra richiamati".
- L'offerta, infatti, è risultata di importo superiore a quello rilevato mediante attività "di *benchmarking* dei prezzi di beni e servizi" e le giustificazioni si limitavano "a rilevare che tale prezzo sarebbe risultato in linea con quello praticato" da altre ASL.

La decisione di non aggiudicare l'appalto

Tar Puglia 311/2021 che rammenta che la decisione (in realtà la proposta) di non aggiudicare l'appalto perché non conveniente e/o non adeguato ai *desiderata* della stazione appaltante è competenza del RUP (che poi, in questo senso, potrebbe essere anche sollecitato dalla commissione di gara o dallo stesso responsabile del servizio qualora emerge un "fumus" che il RUP non abbia colto).

Determina che tiene luogo del contratto

- I contratti di valore inferiore a 40.000,00 euro stipulati tramite il mercato elettronico della Pubblica amministrazione (MEPA) **sono soggetti al pagamento dell'imposta di bollo nella misura di 16,00 euro per ogni foglio.**
- Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la risposta n. 370 del 10 settembre 2019 ad oggetto "Imposta di bollo sui contratti stipulati attraverso la piattaforma "Consip-Mef acquistinretepa" - DPR 26 ottobre 1972, n. 642 - Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212" con la quale ha fornito chiarimenti in merito alla necessità di prevedere il pagamento dell'imposta di bollo per i contratti di valore inferiore a 40.000,00 euro, stipulati tramite il mercato elettronico della Pubblica amministrazione – piattaforma CONSIP spa – MEF "Acquistinretepa.it"

Altri quesiti

- *Quesito n°1 – modifica del contratto di un affidamento di incarico di progettazione e direzione lavori a seguito di variante in corso d'opera dei lavori.*
- Nel caso in cui nella convenzione di incarico **sia previsto un apposito articolo** in cui è specificata la possibilità che al direttore dei lavori possa essere affidato l'incarico per redigere una variante in corso d'opera, la modifica del contratto per l'incremento degli onorari si può ricondurre alla lettera a) del comma 1 dell'art. 106?
 - R) La previsione specifica rende possibile l'applicazione della norma citata

Altri quesiti

- *Quesito n°2 – esempi pratici di modifiche di contratti di cui alla lettera e) del comma 1 dell’art. 106.*
- Quali sono in pratica le circostanze in cui si può applicare concretamente tale lettera e)?
- R) la norma recita: “e) se le modifiche non sono sostanziali ai sensi del comma 4. Le stazioni appaltanti possono stabilire nei documenti di gara soglie di importi per consentire le modifiche”. Dipende pertanto dal tipo di appalto ad esempio potrei vederla bene per servizi e per lavori (diventa difficile ipotizzarla per forniture) (sul concetto di **modifiche non essenziali** Consiglio di Stato n. 1394/2020). Occorre evitare forzature

Altri quesiti

- **Quesito n°3** – *comunicazione di cui al comma 8 dell'art. 106.*
- Tale comunicazione può essere assolta con l'invio della scheda "MODIFICA CONTRATTO" all'osservatorio di cui all'art. 213 del D.Lgs. 50 in quanto contenente gli stessi dati?
- R) l'ANAC ha effettuato una segnalazione al Governo per correggere la norma (nota 4/2019) – cercando di limitare le molteplici comunicazioni chiedendo proprio quanto viene richiesto nel quesito. La richiesta non è stata accolta pertanto, il mio suggerimento, è di effettuare le comunicazioni secondo quanto prescritto dalle norme in modo pedissequo (o in alternativa proporre un quesito direttamente all'ANAC)

Altri quesiti

- **Quesito n°4** – comma 5 art. 106. Pubblicazione in ambito nazionale.
- Si può considerare lo stesso ambito pubblicitario della gara d'appalto per pubblicizzare l'avvenuta modifica contrattuale nel rispetto del D.M. 02/12/2016, con particolare riferimento all'art.4?

R) NON è chiaro il senso della domanda: la norma esige una pubblicazione per il sopra soglia (modifica) e per il sotto soglia (modifica). Occorre seguirla in modo pedissequo senza forzature.